

Pubblicato il 14/09/2017

N. 01154/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01553/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2017, proposto da:

S.I.Me.T (Sindacato Italiano Medici del Territorio) Sezione Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante, e Antonio Sabato, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Tinarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fernando Gabetta in Milano, corso Porta Vittoria, n. 54;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura stessa in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

nei confronti di

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/6551 del 4.5.2017, avente ad oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n 33/2009", pubblicata sul B.U.R. della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 19 del 9.5.2017;

- della Nota del Direttore Generale Welfare della Giunta Regionale della Regione Lombardia, avente ad oggetto: "DGR n. X/6551 del 4 maggio 2017 "riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico di pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009" - prime indicazioni operative".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, impregiudicata ogni questione in rito, la complessità delle questioni non si presta ad essere delibata in sede cautelare;

Ritenuto che non sono stati evidenziati sufficienti elementi in termini di pregiudizio grave ed irreparabile da parte dei ricorrenti (sia per il medico di medicina generale sia per l'organizzazione di categoria) derivante immediatamente dal nuovo modello organizzativo della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, anche tenuto conto che:

- il medico di medicina generale può scegliere se aderire o meno al nuovo modello assistenziale;

- i pazienti sono liberi di scegliere il nuovo modello organizzativo ovvero di continuare con il modello assistenziale pregresso, di talchè il paventato pregiudizio di una deminutio del ruolo del medico di medicina generale è allo stato solo ipotetico;

- con DGR n. 7038 del 3.8.2017 è stato adeguato il termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte dei MMG al 30 settembre 2017, prevedendo che ogni ATS

valuti poi la filiera erogativa entro il successivo 30 novembre. Tale mutamento della tempistica – che si comprende alla luce della complessità dell'avvio del nuovo modello – procrastina la messa a regime dello stesso con conseguente assenza di un immediato pregiudizio;

Ritenuto che la complessità delle questioni giustifichi la compensazione delle spese tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),

Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO